

Legge regionale 17 aprile 2000 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 21/11/2018

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.

Art. 9

Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni(3)(4)(9)(13)

1.

(ABROGATO)

2.

(ABROGATO)

2 bis.

(ABROGATO)

(5)(10)(12)(14)

3.

(ABROGATO)

(6)

3 bis.

(ABROGATO)

(8)

4.

(ABROGATO)

4 bis. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo

stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.

(1)(2)(7)(11)

Note:

- 1 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 10/2001
- 2 Comma 4 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 10/2002
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2002
- 4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
- 5 Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
- 6 Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
- 7 Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
- 8 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 33, L. R. 19/2004
- 9 Abrogati i commi 1, 2, 3, 3 bis e 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, agli artt. 14, 15 e 16, disposizioni concernenti gli uffici di segreteria del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, e dei Presidenti di Commissioni consiliari, nonché, all'art. 17, modalità di conferimento degli incarichi di segretario particolare e di addetto di segreteria.
- 10 Soppresso il primo periodo del comma 2 bis ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di

organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 16, disposizioni in materia di uffici di segreteria dei Presidenti di Commissioni consiliari.

11 Soppresso il primo periodo del comma 4 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 17, modalita' di conferimento degli incarichi di segretario particolare e di addetto di segreteria.

12 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 9, comma 25, L. R. 2/2006

13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008

14 Comma 2 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 16/2018